

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1120)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(MAGRI')

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CARON)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

col **Ministro delle Finanze**

(BOSCO)

col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(MALFATTI)

e col **Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
e nelle zone depresse del Centro-Nord**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1970

Interventi per la riconversione e ristrutturazione
di imprese industriali

ONOREVOLI SENATORI. — La congiuntura economico-industriale italiana nell'anno 1969 ha avuto una evoluzione favorevole nel suo aspetto globale. Non sono mancati peraltro casi particolari, dovuti a difficoltà proprie di talune aziende, talvolta aggravate dal difficile andamento di settore, specie in talune zone del Paese.

Un indice di tale stato di cose si può riscontrare nel notevole numero di domande pervenute in relazione alla legge n. 1470 del 1961, in base alla quale è possibile intervenire nei casi che hanno carattere di emergenza, anche per evitare, con la cessazione di attività economiche, gravi ripercussioni sull'occupazione.

L'intervento consentito dalla legge predetta non si adatta però a tutti i casi per i quali — come si è detto — sono pervenute richieste di intervento straordinario.

D'altra parte è largamente sentita l'opportunità di concludere, con un'ultima somministrazione, quegli interventi che sono sì diretti a sorreggere situazioni in difficoltà, ma che hanno come presupposto il fatto che nelle imprese sia già evidente un vero stato di dissesto, spesso dovuto alla mancanza di ogni disponibilità finanziaria a breve, o dei mezzi occorrenti per provvedere agli ammodernamenti necessari o quanto meno all'equilibrio fra costi e ricavi, di fronte all'accentuarsi della concorrenza nazionale ed estera.

Occorre, cioè, che sia possibile fronteggiare, e soprattutto prevenire non appena si profilano i sintomi di disagio, le situazioni meritevoli di appoggio, sia che si tratti di singole imprese che di pluralità di aziende che svolgano analoga attività, facilitando o anche promuovendo processi di ristrutturazione, di riconversione e di razionalizzazione.

Nell'unito disegno di legge si è inteso rendere possibile il conseguimento di tali finalità con modalità di azione differenziate.

La prima, affidata all'Istituto mobiliare italiano, di carattere prettamente finanziario, tende a facilitare la realizzazione di programmi, predisposti dalle imprese e prospettati allo stesso Istituto, volti ad adeguare le strutture delle imprese stesse alle esigenze del mercato.

È previsto all'uopo (articoli da 1 a 3) il conferimento da parte del Ministero del tesoro di lire 50 miliardi al detto Istituto, il quale potrà utilizzare tale fondo in via rotativa, per provvedere alla concessione di finanziamenti per la realizzazione dei citati programmi e all'assunzione di partecipazioni in società per agevolare l'attuazione dei programmi stessi.

È previsto che i finanziamenti possano essere accordati anche allo scopo di consentire a persone e a società l'acquisto di unità produttive o di aziende o l'acquisto di partecipazioni in società, al fine di pervenire alla ristrutturazione o alla ricon-

versione di industrie in difficoltà, favorendo anche processi di concentrazione e di fusione.

L'azione dell'IMI sarà svolta seguendo direttive impartite dal CIPE il quale indicherà i settori d'intervento prioritario, tenendo anche conto delle situazioni territoriali.

Anche in base alla direttive del CIPE saranno fissati i tassi di interesse annuo dei mutui che saranno accordati.

Le proposte di intervento dell'IMI dovranno essere inviate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e saranno procedibili ove il predetto Ministero non eccepisca entro 20 giorni la non conformità delle proposte alle direttive del CIPE.

Altro tipo di azione è affidato (art. 5) ad una nuova società finanziaria, cui parteciperanno l'EFIM, l'IMI, l'IRI e l'ENI, società che potrà svolgere, per favorire la riorganizzazione, la ristrutturazione e la riconversione delle aziende in difficoltà, oltre ad attività rientranti nelle funzioni proprie delle società finanziarie anche ampie funzioni di gestione operativa.

La nuova società finanziaria avrà, cioè, il compito di assumere partecipazioni in società industriali, allo scopo non solo di dare un apporto di capitale, ma di curare la riorganizzazione delle stesse, intesa questa nel senso più ampio in modo da riportarle sul piano della normalità e della competitività.

In tale azione si varrà del collegamento con gli organismi di cui è espressione, che hanno una ben nota e sperimentata capacità operativa diretta.

Per evitare che l'attività della finanziaria sia appesantita dalle sue partecipazioni e quindi per assicurarle possibilità di più ampio e più agile intervento, è previsto che dopo ottenuta la riorganizzazione di ogni impresa assistita, essa debba provvedere alla cessione della relativa partecipazione.

Ove, invece, l'azienda si dimostri non suscettibile di riassetto e di sviluppo, malgrado la gestione assunta dalla società finanziaria, questa dovrà provocare l'applicazione dei vari provvedimenti previsti dalle norme sul fallimento e sul concordato preventivo.

La finanziaria, oltre a svolgere tale azione diretta, potrà costituire o concorrere a costituire società per la gestione e per il rilievo di aziende industriali appartenenti ad imprese in liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale e ciò sempre al fine di pervenire alla loro riorganizzazione sul piano amministrativo economico e tecnico.

Anche in tali casi, dopo ottenuta la sistemazione delle aziende assistite, si dovrà provvedere alla successiva loro cessione.

Onde consentire la sottoscrizione al capitale della nuova finanziaria, nello stesso articolo 5 è previsto l'aumento dei fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM per lire 5 miliardi ciascuno e il conferimento all'IMI di un fondo di lire 25 miliardi da destinare in parte (15 miliardi) alla costituzione della detta società finanziaria e in parte a somministrare ulteriori mezzi alla società stessa.

Sia per gli interventi diretti dell'IMI sia per quelli effettuati dalla società finanziaria, sono previste particolari agevolazioni tributarie e la riduzione degli onorari notarili (articoli 4 e 6).

Con l'articolo 7, infine, si prevede l'assegnazione di fondi da parte del Ministero del tesoro all'IMI entro il limite di lire 10 miliardi per consentire una più completa ed efficace conclusione degli interventi attuati o rimasti in sospenso per esaurimento dei fondi assegnati in base alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470.

Tale legge è servita, come si è accennato, a far superare gravi stati di difficoltà economica a numerose aziende e a consentirne la sopravvivenza, mantenendo al lavoro un gran numero di operai, senza peraltro raggiungere integralmente il fine desiderato.

A seguito dell'ultimo rifinanziamento di detta legge sono state presentate centinaia di domande per un importo di oltre 120 miliardi di lire. Mentre per una parte di queste si è riscontrato che non sussistevano le condizioni volute dalla legge, delle altre è stato possibile accoglierne soltanto una parte, dando la preferenza alle medie e piccole industrie e talvolta con erogazioni necessariamente misurate e che potrebbero risultare insufficienti qualora la congiuntura nei singoli settori non si evolvesse favorevolmente nel prossimo avvenire.

Tra le domande non accolte ve ne sono peraltro alcune meritevoli di essere prese in considerazione e che si è ritenuto di porre in evidenza per un possibile accoglimento successivo, perchè avrebbero richiesto l'utilizzo di importi notevoli costringendo alla esclusione di numerose domande di aziende minori. Il rinvio è stato in qualche caso possibile per situazioni congiunturali temporaneamente favorevoli, ma che hanno potuto soltanto procrastinare di poco l'azione di risanamento, la cui realizzazione rimane però assolutamente necessaria.

Con la nuova assegnazione di fondi sarà consentito sistemare soltanto le operazioni che hanno già formato oggetto di esame.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

Art. 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire 50 miliardi di lire all'Istituto mobiliare italiano, che del conferimento stesso dovrà, in via rotativa, disporre, nei modi determinati dal suo statuto o dalle disposizioni legislative che regolano la sua attività, per effettuare interventi a favore di imprese industriali per gli scopi e nelle forme di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica stabilirà le direttive intese al conseguimento di una ordinata ristrutturazione industriale e indicherà all'Istituto mobiliare italiano i settori di intervento prioritari, tenuto anche conto delle esigenze territoriali.

I tassi annui d'interesse e la durata massima dei finanziamenti di cui all'articolo 3 saranno stabiliti, sulla base delle direttive del suddetto Comitato, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.

Art. 2.

Gli interventi previsti dal precedente articolo potranno essere effettuati a favore di imprese industriali le quali presentino all'Istituto mobiliare italiano programmi che, anche mediante modificazioni delle strutture aziendali e produttive, consentano di adeguare le imprese stesse alle esigenze del mercato in una visione organica territoriale e settoriale.

I programmi potranno essere presentati in comune da più imprese.

I programmi stessi dovranno indicare le conseguenze sul livello di occupazione che deriveranno dalla loro attuazione.

Art. 3.

Per l'attuazione degli scopi previsti dai precedenti articoli, l'Istituto mobiliare italiano potrà, per concorrere alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo precedente:

a) concedere finanziamenti per nuovi investimenti fissi; per nuovi investimenti destinati all'adeguamento delle strutture commerciali; per acquisizione di preesistenti unità produttive od aziende; per oneri che le imprese sosterranno per la riqualificazione e qualificazione richieste dai programmi di ristrutturazione e di riconversione dei lavoratori già occupati o che si prevede di occupare a seguito della realizzazione dei programmi stessi; per adeguamento delle scorte richieste dall'attuazione dei programmi previsti dal precedente articolo;

b) assumere partecipazioni al capitale di società, allo scopo di facilitare la realizzazione dei programmi di ristrutturazione e di riconversione, favorendo processi di concentrazione e di fusione ovvero di valorizzazione di impianti produttivi e di capacità imprenditoriali;

c) concedere finanziamenti a persone ed a società, perchè partecipino al capitale di società industriali, allo scopo di facilitare la realizzazione dei programmi di ristrutturazione e di riconversione, favorendo processi di concentrazione e di fusione ovvero di valorizzazione di impianti produttivi e di capacità imprenditoriali.

L'Istituto mobiliare italiano presenterà al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le proprie proposte di intervento ai sensi del precedente comma.

Qualora, entro venti giorni dalla data di presentazione, il Ministero non abbia eccepito la non conformità delle proposte alle direttive di cui al secondo comma dell'articolo 1, le proposte suddette saranno procedibili.

L'Istituto mobiliare italiano presenterà periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne riferirà al CIPE, una relazione sull'attività svolta in esecuzione dei precedenti articoli.

Art. 4.

Agli interventi previsti dai precedenti articoli ed agli atti anche aggiuntivi, ai contratti ed alle formalità concernenti gli interventi stessi, il loro svolgimento e la loro estinzione, nonché l'adempimento di condizioni richieste dall'Istituto mobiliare italiano anche durante il corso degli interventi medesimi, si applica il trattamento tributario previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1965, n. 123, dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133, e dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 342.

Alle trasformazioni, fusioni e concentrazioni di società, connesse con l'attuazione e con lo svolgimento degli interventi di cui alla presente legge si applica, fino al 31 dicembre 1975, il trattamento tributario previsto dalla legge 18 marzo 1965, n. 170, e dalla legge 17 febbraio 1968, n. 57.

TITOLO II

Art. 5.

Per concorrere al mantenimento ed all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficoltà transitorie di imprese industriali, l'EFIM, l'ENI, l'IMI e l'IRI sono autorizzati a costituire una società finanziaria per azioni, la quale potrà:

1) assumere partecipazioni in società industriali che versino in condizioni di difficoltà finanziaria e gestionale, con il fine di ricercare le migliori condizioni per la riorganizzazione delle imprese e per una successiva cessione delle partecipazioni stesse. Nel caso di società che, dopo il necessario periodo di sperimentazione gestionale, non si manifestino suscettibili di riassetto e di sviluppo, la società finanziaria dovrà provocare i provvedimenti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero porle in liquidazione;

2) costituire o concorrere a costituire società per la gestione o per il rilievo di

aziende industriali appartenenti ad imprese in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali, con il fine di ricercare le migliori condizioni per la riorganizzazione delle aziende o per una loro successiva cessione.

Il CIPE delibererà le direttive alle quali dovrà attenersi la società finanziaria sopra indicata.

Al capitale della società, che sarà sottoscritto in una o più volte, potranno concorrere l'IMI sino a lire 15 miliardi, l'EFIM, l'ENI e l'IRI sino a lire 5 miliardi ciascuno.

Esclusivamente per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 5 miliardi ciascuno e l'onere relativo di lire 15 miliardi sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.

Le eventuali riduzioni del capitale della società finanziaria per perdite saranno portate, per la rispettiva quota di competenza, in detrazione dei fondi di dotazione di ciascun ente, con decreto del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire lire 25 miliardi all'IMI.

Di tale conferimento l'IMI potrà disporre sino a lire 15 miliardi per sottoscrivere il capitale della società di cui al primo comma del presente articolo.

La società finanziaria si avvarrà per l'espletamento dei suoi compiti, oltre che del proprio capitale, anche dei mezzi finanziari che l'IMI è autorizzato a somministrare in forma non onerosa e con le modalità che l'IMI stesso concorderà con la società finanziaria medesima, sino a un massimo di lire 10 miliardi, a valere sul conferimento di cui al sesto comma.

Le somme di cui al presente articolo saranno depositate dall'EFIM, dall'ENI, dall'IMI e dall'IRI, sino al momento del loro utilizzo, in conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 6.

Alla costituzione e all'attività della società finanziaria di cui al precedente articolo, nonché ai suoi rapporti con le società collegate, si applicherà il trattamento tributario indicato nel primo comma del precedente articolo 4.

Gli onorari notarili saranno ridotti ad un quarto.

Gli aumenti dei fondi di dotazione ed il conferimento di cui al precedente articolo, nonché il capitale della società finanziaria, sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, limitatamente alla aliquota gravante sul patrimonio imponibile.

TITOLO III

Art. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni, nuovi fondi per la concessione, entro il limite di lire 10 miliardi, di finanziamenti relativi a richieste di mutuo presentate sino alla data del 3 dicembre 1969, con le modalità previste dalla legge predetta e successive modificazioni.

Art. 8.

All'onere complessivo di lire 100 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni finanziari 1970 e 1971, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un pe-

riodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 13 marzo 1967, n. 267.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della direzione generale del Tesoro.

Per le operazioni finanziarie relative all'anno 1970, alle spese e agli interessi, si provvede con una corrispondente maggiorazione del ricavo netto da realizzare.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1970 e 1971, le occorrenti variazioni di bilancio.